



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 1022 del 31-12-2021

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

Oggetto: Impegno somme per pagamento da corrispondere all'Avv. Sinuhe Curcuraci per rimborso spese legali sostenute da dipendenti comunali per la difesa a seguito di archiviazione procedimento penale.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che n. 2 dipendenti comunali sono stati imputati nel procedimento penale iscritto al n. 1874/2020 R.G.N.R. e 1457/2021 R.G.G.I.P. , entrambi definiti con decreto di archiviazione del 14/08/2021;

che i predetti dipendenti rispettivamente con nota prot. n. 17613 del 09/12/2020 e prot. n. 16568 del 17/11/2020 comunicavano all’Ente la nomina di un proprio legale di fiducia nell’avvocato Curcuraci Sinuhe di Piazza Armerina;

che lo stesso con nota prot. n. 16371 del 07/12/2021 presentava per entrambi gli assistiti la parcella inerente la controversia di che trattasi per un importo complessivo , comprensivo di oneri , pari ad Euro 3.901,95;

Dato atto di quanto delineato dall’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 secondo cui l’Ente locale, “ anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;

Tenuto conto che con diverse pronunce della Corte dei Conti (Sez. Controllo Lombardia con parere n. 804/par 2010 – Sez. Piemonte Sentenza n. 179 del 27/05/2019) ha ormai chiarito che va escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’Ente, esplicitando i presupposti, già previsti nell’art. 28 del C.C.N.L. 14/09/2000, che l’Ente deve valutare al fine di procedere o meno all’accollo delle stesse:

1) sussistenza della diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

2) assenza di un conflitto di interessi;

3) conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena (o comunque un decreto di archiviazione);

Considerato che con il succitato Decreto di archiviazione del 14/08/2021 da parte del Tribunale di Enna, è stato escluso in capo ai predetti dipendenti qualsivoglia circostanza idonea a configurare la responsabilità penale e che, dall’esame degli atti, è stata accertata l’assenza di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all’espletamento dei doveri di ufficio agli stessi attribuiti;

Dato atto che , nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per potere ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dai predetti dipendenti;

Dato atto che il compenso professionale è parametrato ai riferimenti di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 , con esclusione di qualsivoglia ulteriore aumento percentuale;

Ritenuto di dover provvedere all' impegno di spesa della predetta somma ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 3.901,95 al bilancio 2021 , Cap. 665 – Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 10.05.04.001 a titolo di rimborso delle spese legali in favore dell'Avv. Sinuhe Curcuraci del Foro di Enna C.F. : CRCSHM73H06F231J , sostenute per la difesa di n. 2 dipendenti comunali per atti connessi all'espletamento del servizio nel procedimento penale n. 1874/2020 R.G.N.R. e 1457/2021 R.G.G.I.P., , in virtù del Decreto di archiviazione del 14/08/2021 del Tribunale di Enna;

2. Riservarsi di provveder alla liquidazione di dette competenze a presentazione di regolare fattura e della relativa documentazione contabile.

3. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lo Bartolo Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 662

Lì 31-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe